

L'IMPATTO DEI CAMBI DI COLORE

Zone rosse, cortocircuito sul blocco dei versamenti

Sospensione contributi limitata alle aree a più alto rischio fino al 10 novembre

Giuseppe Morina

Tonino Morina

Il coronavirus ha comportato l'emanazione di norme emergenziali confusionarie che rischiano di creare più danni che vantaggi. Inoltre diversi benefici sono stati vincolati all'ambito territoriale dei contribuenti, se sono in zona gialla, rossa o arancione. Ad esempio, i contribuenti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto Ristori-bis (Dl 149/2020), e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto - individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate in base all'articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 sempre del Ristori-bis - possono beneficiare della sospensione dei termini (articolo 7 del Dl 149) che scadono a novembre 2020 relativi:

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate dai sostituti d'imposta;
- b) ai versamenti dell'Iva.

I contribuenti in zona rossa possono anche fruire della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 (articolo 11, comma 2, del Dl 149/2020). I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati dal 16 marzo 2021 in unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili.

La posizione dell'Inps

La sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 riguarda, tra gli altri, i datori di lavoro privati con unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma dell'articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del Dl 149/2020, appartenenti ai settori individuati nell'allegato 2 dello stesso decreto.

Al riguardo, l'Inps ha emanato due circolari: la 128 del 12 novembre 2020 e la 129 del giorno successivo, che sostituisce la 128.

Nella circolare 129, l'istituto avverte che agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 «gli ambiti territoriali sono individuati dall'ordinanza del ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue: zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano». Per l'Inps, l'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle province autonome, rispetto alle cosiddette zone gialle, arancione e rosse non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva di cui alla circolare 129/2020. Di conseguenza, per l'Inps, non ha alcun effetto l'ordinanza del ministro della Salute del 13 novembre 2020, che ha “spostato” nella zona rossa le regioni Campania e Toscana. Considerato però che l'ordinanza è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 284 del 14 novembre 2020, non si condivide l'interpretazione dell'istituto previdenziale che nega così la sospensione ai contribuenti delle regioni Campania e Toscana “passati” nella zona rossa il 13 novembre 2020, nonché a quelli dell'Abruzzo anch'esso diventato zona rossa dal 18 novembre. Lo stesso “problema” riguarda i contribuenti che possono beneficiare della sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e ai versamenti dell'Iva. In proposito, sono attesi e urgenti i chiarimenti delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Morina

Tonino Morina